

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 489

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CAFORIO, GIAMBRONE, FORMISANO,
DE GREGORIO e RAME**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2006

Abrogazione dell’articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende far chiarezza sulla linea di demarcazione che necessariamente deve esistere tra le professioni sanitarie e quelle dei laureati in scienze motorie.

Occorre sottolineare come le professionalità del settore sanitario, ed in particolare del ramo fisioterapico, stiano subendo un ingiustificato atto di ingerenza all'interno del proprio ambito lavorativo.

Infatti, in seguito alla approvazione di un emendamento - in sede di conversione del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, del precedente Governo - riguardante peraltro materia del tutto estranea alla fattispecie che si andava a normare, ci troviamo oggi nella situazione in cui una legge dello Stato, tuttora in vigore, equipara, appunto, due diplomi di laurea come quello in scienze motorie e quello in fisioterapia, previa frequenza di un non meglio specificato «idoneo corso su paziente» da istituirsi presso le università con decreto ministeriale.

L'equipollenza stabilita dalla disposizione che si intende abrogare attribuisce il medesimo valore legale a titoli di studio conseguiti a conclusione di percorsi formativi radicalmente diversi. Infatti, mentre per il conseguimento del diploma di laurea in fisioterapia è previsto un esame finale con valore abilitante alla professione, non esiste analoga previsione per il conseguimento della laurea in scienze motorie. Pertanto la succitata norma si pone in contrasto con l'articolo 33 della Costituzione che, per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, prevede il superamento di un apposito esame di Stato.

Peraltro, l'ambito, le modalità ed i limiti attraverso cui quest'atto di novazione all'interno del nostro sistema normativo avviene,

non sono stati in alcun modo chiariti dal legislatore, procedendo alla creazione di un mostro normativo grazie al quale, alla fine di due corsi di laurea affini, ma molto diversi tra loro, si può accedere a quelli che sono peculiari ambiti delle professioni sanitarie.

Infatti il corso di laurea in fisioterapia abilita all'esercizio di una professione sanitaria, mentre al laureato in scienze motorie è espressamente preclusa, dall'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, istitutivo della laurea stessa, la possibilità di svolgere attività di tipo sanitario ed assistenziale riservate, appunto, alle professioni sanitarie.

Occorre preventivamente chiarire che la scelta di escludere dalla professione sanitaria fisioterapica il laureato in scienze motorie, è dettata dall'esigenza di dover tutelare gli ambiti professionali propri del fisioterapista, ma vuole al contempo richiamare il legislatore, magari tramite successivo intervento normativo, all'esame delle importantissime problematiche inerenti gli sbocchi occupazionali per il laureato in scienze motorie, al quale - tramite il ricorso ad uno stratagemma legislativo, quale l'emendamento di un decreto-legge estraneo per materia - si è riservato un contentino che non risolve, anzi aggrava, l'assenza di una apposita professionalità del settore.

Inoltre, con questo intervento volto all'abrogazione dell'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 250 del 2005 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2006, si vuole dar voce ai preoccupatissimi dissensi che si levano non solo dalle organizzazioni che si occupano della tutela della salute del cittadino - che attentamente denunciano il rischio per la qualità e la sicurezza delle prestazioni sanitarie - ma anche da parte del mondo scientifico accademico che

da tempo ormai richiama il legislatore sulla necessità che, sia la formazione, sia, soprattutto l'ambito dell'applicazione dell'area delle scienze motorie, non abbiano margini di sovrapposizione con l'area sanitaria, da cui si distingue per la regolamentazione dell'accesso ai corsi di studio su base nazionale, per la definizione «sanitaria» dei profili professionali che risultano dai corsi di studio e per il raggiungimento delle caratteristiche proprie della professione attraverso particolari tirocini pratici.

Il presente disegno di legge mira a riconoscere che il solo laureato in fisioterapia sia laureato di area sanitaria ed in quanto tale sia abilitato, attraverso l'intervento e le manovre terapeutiche, a restaurare la funzionalità di strutture fisiche colpite da forme patologiche (riabilitazione) mentre il laureato in scienze motorie deve «adattare» le funzioni motorie-sportive alle condizioni del soggetto

senza pretese di carattere terapeutico-riabilitativo, così come peraltro sottoscritto tra le associazioni delle diverse categorie nella cosiddetta «Carta di Udine».

Passando all'illustrazione dell'iniziativa normativa, occorre sottolineare come in questa delicata fase di inizio legislatura, si ritiene di dover preventivamente intervenire con un apposito disegno di legge, composto da un unico articolo, volto ad abrogare il succitato articolo, in attesa di poter approntare - con l'aiuto dei colleghi membri delle Commissioni istruzione pubblica e sanità - un apposito disegno di legge che possa indicare precisamente le professionalità e soprattutto gli sbocchi occupazionali per il laureato in scienze motorie.

Il disegno di legge non comporta alcun nuovo o maggior onere a carico della finanza pubblica e pertanto non necessita di copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è abrogato.